

COMUNE DI PELAGO

STATUTO

Delibera n. 6 del 31/3/2004.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 (Comune di Pelago)

1. Il Comune di Pelago è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Riconosce, in quanto comune operatore di pace, i valori fondamentali della libertà, della pace e della solidarietà come presupposti irrinunciabili della propria azione di governo.
4. A tale fine promuove iniziative culturali ed educative, stabilisce rapporti internazionali improntati alla solidarietà, ed alla cooperazione, allo sviluppo degli scambi con comuni, enti ed organizzazioni europee ed extraeuropee, anche con il coinvolgimento di istituzioni ed associazioni di volontariato che operano su base nazionale ed internazionale.

Articolo 2 (Territorio)

1. Il Comune di Pelago è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di: Pelago, San Francesco, Carbonile, Diacceto, Raggioli, Palaie, Borselli, Ferrano, Consuma, Fontisterni, Paterno, S. Ellero.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con la legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Articolo 3 (Sede comunale)

1. Il Comune, con i suoi organi istituzionali, ha sede nel Capoluogo.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si tengono nella sede comunale.
3. In casi eccezionali e per particolari motivate esigenze, previa idonea pubblicità, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luogo diverso dalla sala consiliare.

Articolo 4 (Stemma e Gonfalone)

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. L'uso del gonfalone e dello stemma è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.

Articolo 5 (Ente Montano)

1. Il Comune di Pelago ha caratteristiche e natura di Ente montano riconosciuto per legge e costituisce un'area omogenea per cultura e per tradizione. Concorre a costituire una Comunità Montana nella quale partecipa a definire obiettivi programmatici, finalità generali e politiche di sviluppo e valorizzazione delle risorse.

Articolo 6 (Finalità del Comune)

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, all'interno della quale la famiglia ne è una struttura portante, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, economico, sociale e culturale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi. Attribuisce fondamentale importanza ai valori etici e morali quale componente indispensabile dell'individuo e della società civile, promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutta la collettività, così come indicati dalla Carta Costituzionale. Garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della comunità. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione ed attraverso la tutela e la promozione delle proprie risorse ambientali e culturali.

Articolo 7 (Rapporti con le istituzioni locali)

I rapporti tra il Comune e gli altri livelli istituzionali, nell'ambito dei principi e delle competenze fissati dalla Costituzione e dal T.U.E.L.18.8.2000 n. 267, sono improntati al reciproco coordinamento, alla collaborazione e alla cooperazione, alla complementarietà e alla sussidiarietà.

Articolo 8 (Pari opportunità)

Il Comune di Pelago riconosce come proprio il principio delle pari opportunità ed informa le proprie funzioni in modo da rendere operante tale principio.

Il Comune di Pelago assicura altresì condizioni di pari opportunità idonee a promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali rappresentativi dell'Ente, e nelle aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Articolo 9 (Rapporto con le Associazioni)

1. Il Comune di Pelago riconosce, promuove e favorisce l'attività delle associazioni dei cittadini, costituite in forma legale e nel rispetto dei principi della democrazia e della rappresentatività, a tutela di interessi diffusi o in quanto espressione di valori culturali, sociali e ambientali.

2. Il Comune di Pelago può intervenire per la realizzazione dei fini di cui al precedente comma, attraverso la concessione di contributi o di vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dalle Associazioni, nel rispetto dell'apposito Regolamento.

3. Il Comune di Pelago considera le associazioni autonome dei cittadini quali interlocutori della propria azione di governo, provvedendo nella fase preparatoria di provvedimenti di particolare importanza, a consultare organismi rappresentativi di interessi generali ed organizzazioni espressione della vita sociale, economica, culturale e civile della comunità secondo le modalità stabilite nel titolo V dello Statuto.

TITOLO II

DEGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

CAPO PRIMO

Articolo 10
(Organi elettivi)

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO SECONDO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11
(Le funzioni di indirizzo)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, espressione diretta della comunità locale.
2. Il Consiglio esprime la propria funzione di indirizzo con atti quali risoluzioni od ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente ai quali può essere attribuito, con espressa dichiarazione, il valore di direttiva, direttiva alla quale l'attività degli organi e degli uffici dell'ente dovrà conformarsi.
3. L'attività di indirizzo si estrinseca inoltre attraverso l'adozione di atti fondamentali, costituiti da regolamenti ovvero da atti di programmazione, contenente l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse finanziarie, degli strumenti dell'azione, delle previsioni da osservare, ed individuanti gli elementi la cui variazione richieda nuovamente l'attivazione della competenza del Consiglio Comunale.
4. Nell'esercizio della funzione di indirizzo il consiglio esamina i rilievi e le proposte del collegio dei revisori tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ente. Le risultanze di tale esame possono assumere la forma di risoluzioni o ordini del giorno, con valore di direttiva.
5. Il Consiglio Comunale ha competenza sulla adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dal T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 e dalle altre disposizioni normative vigenti.

Articolo 12
(Le funzioni di controllo)

1. Nell'ambito dell'attività di controllo, a richiesta della giunta o di almeno un quinto dei consiglieri, il collegio dei revisori può essere chiamato a relazionare al consiglio sulla gestione del bilancio o di singole poste o servizi.
2. Il regolamento del consiglio comunale determina le modalità di esame e controllo da parte del consiglio dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti da atti fondamentali.

3. Il consiglio comunale esplica inoltre la propria attività di controllo, anche con le interrogazioni, le interpellanze, le indagini, le quali ultime possono comportare anche l'audizione di componenti gli organi di governo del comune, del segretario comunale, dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi.

4. Il consiglio può procedere ad inchieste nominando, con apposita deliberazione, una commissione speciale. Il regolamento stabilisce la composizione e disciplina il funzionamento delle commissioni d'inchiesta.

Articolo 13 (Indirizzi per le nomine)

1. Il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune, ovvero da esso dipendenti o controllati.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede con proprio atto alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso gli enti, aziende ed istituzioni di cui al comma 1.

Articolo 14 (Il Consigliere Comunale)

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero comune, senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica, l'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni e attività sono stabiliti dalla legge.

Articolo 15 (Doveri del Consigliere)

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale accertate, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, le condizioni di cui sopra comunica per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per far valere per iscritto le cause giustificative delle assenze, anche mediante deposito di memorie o documenti. Decorso tale termine il Consiglio delibera nella prima seduta utile tenendo nella dovuta considerazione le cause giustificative eventualmente rappresentate dal Consigliere.

4. Ciascun consigliere comunale è tenuto, all'inizio e alla fine del proprio mandato, a presentare copia della propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno immediatamente precedente, nel termine di 15 giorni.

Articolo 16 (Poteri del Consigliere)

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti necessari all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 17 (Astensione dei Consiglieri)

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni che riguardino in qualche maniera interessi propri, del coniuge o di parenti o affini fino al quarto grado civile.

Articolo 18 (Indirizzi generali di governo e programma amministrativo)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in carica il Sindaco presenta al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi trenta giorni il Consiglio esamina e discute il programma presentato che viene sottoposto ad approvazione

2. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono dichiarati coerenti con la predette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio Comunale dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D.L.vo 267/2000.

4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire

Articolo 19 (La Presidenza del consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale cura la programmazione dei lavori, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco e i Gruppi Consiliari, è garante del rispetto delle norme del regolamento del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Contestualmente all'elezione del Presidente il Consiglio Comunale con le medesime modalità procede alla elezione di un Vice Presidente, con la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nel caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano intendendosi per tale il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale.

3. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con quelle di Capo Gruppo consiliare.

4. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con motivata mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Articolo 20 (Gruppi consiliari)

1. Nella prima seduta del Consiglio comunale si costituiscono i gruppi consiliari.

2. Il consigliere si intende appartenente al gruppo della lista in cui è stato eletto, salvo diversa dichiarazione scritta da presentare al Segretario Generale, nella stessa seduta.
3. Per la formazione dei gruppi consiliari diversi da quelli delle liste rappresentate in Consiglio è necessario il numero minimo di due Consiglieri. Qualora uno o più Consiglieri vengano a trovarsi nella condizione di non poter costituire un nuovo gruppo, il singolo Consigliere o i consiglieri costituiscono il gruppo misto, provvedendo a designare il Capogruppo;
4. Il Consiglio Comunale nella stessa seduta prende atto delle designazioni dei capigruppo con apposita deliberazione.
5. Qualora uno o più gruppi non procedano alla designazione del Capo Gruppo si considera tale il consigliere del medesimo gruppo che ha ottenuto all'interno della propria lista di appartenenza la maggior cifra individuale elettorale;
6. Le funzioni ed i poteri dei Capigruppo sono disciplinate dal T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 dal presente Statuto e dal Regolamento;

Articolo 21 (Conferenza dei Capigruppo)

1. E' costituita la conferenza dei capigruppo, quale organo consultivo del Presidente delle sedute consiliari. La conferenza dei Capi gruppo concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio.
2. Alla conferenza dei Capigruppo partecipano sempre il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco.

Articolo 22 (Le sedute consiliari)

1. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di convocazione del consiglio comunale nelle sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Il regolamento stabilisce altresì:
 - 1) il termine entro il quale devono essere depositate nella segreteria generale le proposte di deliberazione,
 - 2) la disciplina delle convocazioni d'urgenza e della discussione degli argomenti oggetto delle convocazioni stesse;
 - 3) la determinazione dell'elenco degli argomenti da trattare.
3. Le adunanze del consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal Regolamento, in cui si debba procedere in seduta riservata. Le votazioni sono di norma espresse in forma palese salvo i casi, stabiliti dal Regolamento o da disposizioni legislative, in cui è prevista la votazione a scrutinio segreto.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Sindaco. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere:
 - a) convalida elezione del Sindaco e dei Consiglieri;
 - b) giuramento del Sindaco;
 - c) comunicazioni da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale;
 - d) costituzione gruppi Consiliari
 - e) elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
5. I verbali delle sedute consiliari sono redatti dal segretario, che per l'esercizio di tale funzione può avvalersi dell'ausilio di funzionari da esso designati, e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
6. Delle sedute del consiglio è data conoscenza alla cittadinanza tramite avvisi pubblici.

Articolo 23 (Commissioni Consiliari Permanenti)

1. Il consiglio comunale istituisce all'inizio di ogni legislatura le Commissioni consiliari permanenti composte proporzionalmente alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in esse la rappresentanza di tutti i gruppi e la partecipazione dei singoli consiglieri ad almeno una di esse.
 2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento.
 3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto ad ottenere dalla Giunta e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
 4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
 5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
 6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
 7. Le sedute della commissione sono pubbliche.
- Il regolamento stabilisce le modalità per garantire la pubblicità dei lavori ed i casi nei quali le commissioni possono riunirsi in seduta segreta.

Articolo 24 (Commissioni Speciali)

1. Il consiglio può, su richiesta di un quinto dei consiglieri, deliberare a maggioranza assoluta l'istituzione di:
 - a) commissioni speciali incaricate di condurre indagini conoscitive ed in generale di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune, relazionando al consiglio sui risultati conseguiti;
 - b) commissioni d'inchiesta sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente, stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

CAPO TERZO

IL SINDACO E LA GIUNTA

Articolo 25 (Il Sindaco)

1. Il Sindaco è il rappresentante generale del Comune, presiede la giunta sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge, esplica, in particolare, le seguenti funzioni:
 - 1) nomina e revoca degli assessori e ne dirige e coordina l'attività, anche avvalendosi della facoltà di sospendere l'efficacia di atti adottati dai singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

- 2) attribuisce gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di massima dimensione dell'ente;
- 3) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi impartendo direttive al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi della gestione;
- 4) promuove iniziative per concludere accordi di programma sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale;
- 5) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio, i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da essi dipendenti e controllati.
- 6) conclude accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale salvo che i rapporti regolati con il medesimo non appartengano alla competenza del consiglio, della giunta o dei Responsabili dei Servizi;
7. Esercita il potere di coordinamento e riorganizzazione degli orari dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. 267/2000;
- 8) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- 9) promuove tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- 10) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;
- 11) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più assessori;
- 12) può delegare particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;
- 13) esercita le funzioni attribuitegli dalla legge nei servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.

Articolo 26 (Vice Sindaco)

1. Il Sindaco nomina un assessore vice sindaco, il quale, in caso di assenza o impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Articolo 27 (La Giunta Composizione)

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di cinque assessori nominati dal sindaco.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Il verbale delle adunanze della giunta è redatto dal segretario comunale e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
4. L'organizzazione ed il funzionamento della giunta sono disciplinati da proprio apposito atto di organizzazione.

Articolo 28 (La Giunta Comunale – Competenza)

1. Alla Giunta comunale sono attribuite, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, le funzioni di esecuzione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio che si esplicano con provvedimenti deliberativi di indirizzo, ad essa in particolare compete:

- 1) disciplinare con propria deliberazione, le modalità della propria convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento tale deliberazione cessa di avere effetto con la decadenza della giunta che l'ha deliberata.
- 2) Approvare i progetti, i programmi esecutivi di atti fondamentali deliberati dal consiglio e tutti gli atti non costituenti gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di competenza del segretario o dei funzionari responsabili dei servizi;
- 3) adottare tutti gli atti alla stessa attribuiti da atti fondamentali del consiglio comunale;
- 4) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo del comune;
- 5) approvare proposte di regolamenti e di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- 6) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- 7) stabilire le tariffe dei tributi nonché dei contributi o corrispettivi per la fruizione di beni e servizi, istituiti dal consiglio comunale;
- 8) approvare gli accordi di contrattazione decentrata che non comportino modifiche regolamentari;
9. determinare l'organizzazione del personale approvando la pianta organica dell'Ente e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 10) determinare gli orari di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente su parere della conferenza dei responsabili dei servizi.

Articolo 29

(La Giunta Comunale – Funzionamento)

1. La Giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui al precedente articolo.
2. Le adunanze della giunta sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le adunanze della giunta non sono pubbliche, salvo che la medesima non deliberi di dare pubblicità ai propri lavori.
4. La giunta è convocata dal sindaco, che la presiede, con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui al precedente articolo.
5. La giunta può richiedere la presenza alle proprie riunioni, dei funzionari dell'ente e dei consulenti dell'amministrazione.

Articolo 30

(Gli Assessori)

1. La deliberazione di cui al precedente art. 29 disciplina le modalità con le quali si esplica il potere di iniziativa degli assessori nei confronti della giunta.
2. Gli assessori esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale nell'ambito dei settori di attività specificatamente definiti dalla delega predetta.
3. Gli assessori sono personalmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni delegate.
4. L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle sedute della giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità precedentemente stabilite. Partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma

senza diritto di voto. La sua presenza alle adunanze non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranza per la votazione.

TITOLO III

DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI SERVIZI

CAPO PRIMO

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Articolo 31

(l'organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità” ed assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività”.
2. Il personale agli stessi proposto opera con professionalità e responsabilità, al servizio dei cittadini.
3. Nell’attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili dei servizi coordinati dal segretario comunale, assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
4. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale e dalla giunta.
5. Il regolamento determina la dotazione organica del personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, fissa i criteri organizzativi, definisce l’articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l’assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali, nonché l’attribuzione della responsabilità dei medesimi.
6. L’organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei funzionari responsabili dei servizi.
7. Essa persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
8. L’amministrazione assicura, l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Articolo 32

(Il Segretario Comunale)

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipendente funzionalmente, sovrintende, e coordina l’esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli obiettivi e nell’attuazione dei programmi definiti nelle direttive impartite dagli organi elettivi.

2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ed esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del funzionario responsabile del servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi a tal fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. Convoca e presiede la conferenza dei funzionari responsabili dei servizi.
6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e in particolare le seguenti:
 - a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo.
 - c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
 - d) sovrintende ai servizi, assicura la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, ad organi di controllo;
 - e) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del comune;
 - f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;
7. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Articolo 33 (Il Vice Segretario Comunale)

1. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il regolamento stabilisce l'attribuzione della qualifica di vice segretario a dipendente di livello apicale in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Articolo 34 (le funzioni di Direzione)

1. Esercita funzioni di direzione il soggetto a cui sia demandata la competenza l'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio della attività dell'ente.
2. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottoordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.
3. In particolare i funzionari responsabili dei servizi organizzano e dirigono gli uffici e servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento ed esercitano con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture della quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

4. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono per il medio tempo l'attività coordinata di più settori, questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, in area di intervento funzionale alle realizzazioni suddette.
5. Il regolamento determina le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione.

Articolo 35

(Le attribuzioni dei funzionari responsabili dei servizi)

1. E' attribuita ai funzionari responsabili dei servizi l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi fissati dagli organi elettivi, conformemente alle direttive dagli stessi impartite.
2. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai funzionari responsabili dei servizi delle responsabilità gestionali con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e i funzionari responsabili, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.
3. I funzionari responsabili dei servizi, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piano operativi di attuazione dei programmi definiti dagli organi elettivi indicando le risorse necessarie; predispongono proposte atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate: individuando i responsabili dei procedimenti e ne coordinano l'attività.
4. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i funzionari responsabili dei servizi dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari.
5. Ai funzionari responsabili dei servizi sono attribuite le funzioni a competenza esterna previste dalla vigenti norme di legge e dai regolamenti.
6. Adottano proprie determinazioni e provvedimenti per l'attuazione delle funzioni e delle competenze ad essi demandate dalla legge.

Articolo 36

(Gli incarichi di Direzione)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di conferimento della titolarità dei servizi.
2. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ed alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato e supporto della struttura dell'ente.

Articolo 37

(La conferenza dei funzionari responsabili dei servizi)

1. Allo scopo di coordinare l'attività di direzione della struttura, è istituita la conferenza dei funzionari responsabili.

2. Essa coordina l'attuazione degli obiettivi fornisce pareri sui provvedimenti concernenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi, concorre a disporre le semplificazioni procedurali e a proporre le innovazioni tecnologiche necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento

Articolo 38
(Il regolamento dei conflitti di competenza)

1. I conflitti di competenza tra i funzionari responsabili di servizi sono decisi con atto del Segretario comunale.
2. I conflitti di competenza nei quali sia parte il Segretario comunale e quelli che concernono gli organi elettivi monocratici sono decisi dalla Giunta comunale.
3. Il Consiglio decide i conflitti di competenza in cui siano parte gli organi elettivi collegiali.

Articolo 39
(Deleghe)

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dal T.U.E.L. 267/2000, o dallo Statuto con carattere di inderogabilità i soggetti titolari di competenza proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita la delega fra gli organi elettivi ed organi burocratici.
5. Tra organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli Assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo.

CAPO SECONDO

DEI SERVIZI

Articolo 40
(Servizi Comunali)

1. Il Comune di Pelago provvede alla gestione e alla erogazione dei servizi pubblici aventi per oggetto l'esercizio di attività o la produzione di beni destinati a realizzare i fini sociali economici, civili, culturali per promuovere lo sviluppo delle comunità.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Articolo 41
(Gestione diretta dei servizi)

1. L'esercizio dei servizi da parte del Comune può essere effettuato nelle forme seguenti:
 - a) in economia, quando per le ridotte dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni di natura tecnica, economica o di opportunità sociale;

- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo società per azioni a prevalente capitale locale, qualora di rendita opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 42 (Azienda speciale e Istituzione)

1. Per l'affidamento e la gestione di servizi comunali a mezzo azienda speciale o istituzione Il Consiglio Comunale procede alla costituzione delle stesse approvando a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il relativo Statuto.
2. Organi dell'Azienda speciale e dell'istituzione sono:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e in grado di dimostrare attraverso dettagliato curriculum la propria competenza e capacità amministrativa e gestionale;
 - b) Il Presidente, nominato con separata votazione del Consiglio Comunale tra i componenti il Consiglio di amministrazione;
 - c) Il Direttore al quale spetta le responsabilità della gestione è nominato mediante concorso pubblico;
- 3) I componenti il Consiglio di amministrazione e il Presidente possono essere revocati dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo, da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per giustificato motivo.
4. Con apposito regolamento sono disciplinate le forme e le procedure, l'organizzazione, le finalità, gli indirizzi, le modalità di controllo, verifica e vigilanza del Comune nei confronti dell'Azienda speciale e dell'istituzione.

Articolo 43 (Convenzioni)

1. Il Comune di Pelago può esercitare funzioni o servizi in forma associata o coordinata con altri Comuni o altri Enti pubblici, quando tale modalità risulti più vantaggiosa ai fini del servizio stesso.
2. In tal caso il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Municipale, procede all'approvazione di apposita convenzione da stipularsi tra i legali rappresentanti degli Enti.
3. La convenzione deve contenere il fine la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti economico-finanziari nonché i reciproci obblighi e le garanzie.

Articolo 44 (Consorzi)

1. Il Comune di Pelago, qualora ricorrano le condizioni di utilità pubblica, economicità ed efficienza, può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni o altri Enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi.
2. La costituzione del Consorzio viene deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approvando una convenzione ai sensi del precedente articolo 44 unitamente allo Statuto del Consorzio.

Articolo 45
(Accordi di programma)

1. Il Comune di Pelago può addivenire alla conclusione di specifici accordi di programma allo scopo di definire ed attuare interventi, opere o programmi che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di altri Comuni o Ente pubblici con le modalità previste dal T.U.E.L. 267/2000.

TITOLO IV^

DELLA FINANZA COMUNALE

CAPO PRIMO

RISORSE FINANZIARIE

Articolo 46
(Ordinamento)

1. Il Comune di Pelago nell'ambito delle leggi sulla finanza locale è titolare di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie trasferite.
2. Il Comune di Pelago è titolare di autonoma potestà impositiva in materia di imposte, tasse, tariffe ed esercita tale autonomia nel rispetto dei principi costituzionali e delle disposizioni legislative tributarie vigenti.
3. Nell'ambito dei principi stabiliti ai precedenti commi il Comune di Pelago con deliberazione consiliare istituisce imposte, tasse e tariffe adeguando queste ultime al costo dei servizi ispirandosi al principio della progressività e nell'ottica di superare i fenomeni di esclusione sociale.

Articolo 47
(Finanza Comunale)

1. La finanza del Comune di Pelago è costituita da:
imposte proprie;
addizionali e compartecipazioni ed imposte erariali o regionali;
tasse e diritti per i servizi pubblici;
trasferimenti erariali;
trasferimenti regionali;
altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
risorse per investimenti;
altre entrate;
2. L'attività finanziaria del Comune è esercitata in conformità alle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.

Articolo 48
(Contabilità e Bilancio)

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune di Pelago è esercitata attraverso il Bilancio di Previsione che deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalle legge per l'anno successivo.

3. La Giunta Municipale nella predisposizione del Bilancio si attiene ai principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario redigendo il medesimo e gli allegati in modo che siano chiaramente leggibili per programmi, interventi e servizi.
4. Il Bilancio deve essere corredato di una relazione previsionale e programmatica da redigersi da parte del Sindaco.

Articolo 49 (Conto Consuntivo)

1. Il risultato della gestione economico-finanziaria del Comune deve essere rilevato, dimostrato e accertato nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale si riferisce
3. La Giunta municipale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi.
4. A cura della Giunta viene altresì allegata al conto consuntivo la relazione del Collegio dei Revisori.

Articolo 50 (Funzioni del Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, quale consulente tecnico esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta con apposita relazione della quale è responsabile, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il Collegio dei revisori nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto ha il diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune, può convocare i funzionari che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, può presentare relazioni e documenti alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale.
3. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Comunale e su richiesta del Presidente possono prendere la parola per fornire comunicazioni e chiarimenti.

Articolo 51 (Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori è eletto dal Consiglio Comunale con voto limitato a due componenti in conformità al T.U.E.L. 267/2000..
2. Le cause di incompatibilità, ineleggibilità e revoca sono previste dalla legge. I singoli revisori o l'intero collegio sono revocabili solo per inadempimento debitamente accertato e notificato.
3. L'indennità dei revisori dei conti è stabilita nella misura prevista da Regolamento Ministeriale.

Articolo 52 (Rinvio a norme regolamentari)

1. Il Regolamento di contabilità prevede le forme attraverso cui si esercita il controllo interno di gestione e disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni dei revisori e dei rapporti di quest'ultimi con gli organi istituzionali.

2. Il Regolamento per la disciplina dei contratti predetermina, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, le modalità attraverso cui si esplica l'attività contrattuale dell'ente.

Articolo 53
(Beni Comunali)

1. Il Comune di Pelago per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale del complesso dei beni di cui dispone a titolo di demanio e di patrimonio.

2. Di tutti i beni di proprietà comunale è redatto inventario secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità

TITOLO V

DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO PRIMO

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 54
(Rapporti con i cittadini)

1. Il Comune di Pelago riconosce e garantisce il principio della partecipazione di tutti i cittadini e delle libere forme associative alla attività politico-amministrativa, economica e sociale della propria comunità.

Articolo 55
(Diritto d'accesso ai documenti amministrativi)

1. Allo scopo di rendere effettivo ed operante il principio di cui al precedente articolo 54, è assicurato a tutti i cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi con le modalità previste dal relativo regolamento.

Articolo 56
(Consultazione)

1. Nelle materie di competenza del Comune e al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative da assumere possono essere avviate forme di consultazione della popolazione e delle associazioni operanti sul territorio sia in forma diretta attraverso assemblee ed incontri sia in forma indiretta attraverso questionari.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione della approvazione del bilancio, del piano regolatore generale o di varianti di particolare importanza, di piani di commercio ed in generale di tutti gli atti a contenuto pianificatorio che incidano in modo rilevante sulla vita della comunità.

3. Modalità, tempi e forme della consultazione devono essere organizzate in modo adeguato ed in conformità ai principi stabiliti dall'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 57
(Partecipazione al procedimento)

1. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità efficienza, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure stabilite nei regolamenti dell'Ente, nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 241 del 7/8/1990.
2. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare ai fini della valutazione di cui all'art. 11 della legge 7/8/1990 n. 241.
3. Con apposito regolamento sono disciplinati il termine per l'adozione del provvedimento finale nonché le forme di pubblicità per la comunicazione dell'inizio del procedimento nei casi in cui il numero dei destinatari sia tale da rendere gravoso tale adempimento.

CAPO SECONDO

INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 58

(Istanze, petizioni, proposte)

1. Tutti i cittadini residenti, singoli o associati, possono rivolgere petizioni, istanze e proposte per chiedere provvedimenti, esporre problemi e promuovere interventi da parte dell'Ente per la tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Sindaco che procederà a trasmetterle all'organo competente entro 3 giorni dalla loro ricezione. Quest'ultimo deve prenderle in esame e fornire risposte in merito tramite l'ufficio competente nel termine di 30 giorni.

Articolo 59

(Referendum consultivo comunale)

1. Nelle materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione di quelle inerenti i tributi e atti di bilancio, può essere indetto referendum consultivo allo scopo di conoscere gli orientamenti dei cittadini.
2. L'iniziativa spetta ai cittadini attraverso la presentazione di una richiesta sottoscritta, con firma autenticata nelle forme di legge, da almeno 250 cittadini maggiorenni residenti iscritti nelle liste elettorali comunali o al Consiglio Comunale con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Le procedure, le modalità per la richiesta di referendum per la raccolta delle firme, le norme sulla propaganda e la pubblicità elettorale, le operazioni di voto, i termini e le garanzie per la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio sono disciplinate con la deliberazione consiliare che stabilisce l'ammissibilità del referendum.
5. Il referendum al quale possono partecipare tutti i cittadini purchè residenti o iscritti nelle liste elettorali è valido in ogni caso, indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.
6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 60

(Effetti giuridici del referendum consultivo comunale)

1. Nel caso in cui il referendum sia stato indetto su iniziativa del Consiglio Comunale, questi ne discute l'esito entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato: Entro i successivi 60 giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum. Esso può deliberare in modo non conforme al risultato del referendum con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati,
2. Nel caso in cui il referendum sia stato indetto per iniziativa dei cittadini, il Consiglio comunale ne discute l'esito entro 30 giorno dalla proclamazione del risultato. Entro i successivi 60 giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum. Esso può deliberare in modo non conforme alla decisione referendaria con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. In ogni caso, qualora l'atto deliberativo da adottare a seguito della consultazione referendaria comporti variazioni di bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviare l'adozione all'esercizio successivo.

CAPO TERZO

DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Articolo 61 (Istituzione e funzioni)

1. E' istituito nel Comune di Pelago il Difensore Civico, il quale svolge il ruolo di garante del buon andamento dell'azione amministrativa segnalando eventuali abusi, disfunzioni e carenze verso il cittadino, da parte di organi, uffici del Comune o da parte di istituzioni, aziende speciali da esso dipendenti.
2. Il Difensore Civico svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.
3. La difesa civica può essere istituita dall'Ente anche in convenzione con altri Enti o attraverso il Difensore Civico Regionale.

Articolo 62 (Elezioni e durata)

1. Il Difensore Civico, salve le ipotesi di cui al comma 3 del precedente articolo, è un cittadino residente nel territorio comunale in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale, che offre effettive garanzie di indipendenza, obiettività e competenza in relazione alla sua preparazione culturale ed esperienza.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati e dura in carica quattro anni e comunque fino all'elezione del successore e non è rieleggibile.
3. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi attività di natura professionale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale e con ogni carica elettiva pubblica.
4. Il Difensore può essere revocato con le modalità previste al 2^a comma per la sua elezione in caso di incompatibilità sopravvenuta o per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 63 (Ambito e modalità di intervento)

1. I cittadini, singoli o associati, gli Enti, le società e in ogni caso tutti coloro che abbiano rapporti con l'Amministrazione comunale, fatta eccezione per la materia del pubblico impiego, qualora non abbiano ottenuto risposta dai competenti uffici o ritengano la risposta insufficiente, possono richiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i responsabili del settore o del servizio interessato dandone preventiva comunicazione al Segretario Generale e procedere con essi all'esame del procedimento o della pratica. Può altresì chiedere all'ufficio competente l'esibizione dei documenti e degli atti oggetto del proprio intervento.
3. Qualora rilevi carenze, disfunzioni o ritardi da parte degli uffici, provvede a segnalarli al Sindaco e al Segretario Generale proponendo i rimedi che ritiene più opportuni.
4. Il Difensore Civico annualmente trasmette una relazione sulla propria attività al Consiglio Comunale segnalando l'esito dei propri interventi e proponendo soluzioni e rimedi per eliminare le eventuali disfunzioni rilevate.

Articolo 64 (Indennità)

1. L'ufficio di Difensore Civico è onorario.
2. Spettano al Difensore Civico l'indennità di missione e il rimborso spese di trasporto nella misura prevista dalle norme vigenti per gli Assessori Comunali.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 65 (Regolamenti)

1. Il Comune di Pelago adotta con atto deliberativo del Consiglio Comunale, i regolamenti nelle materie di competenza propria, ripartita, trasferita o delegata, nonché quelli derivanti da disposizioni legislative.
2. I regolamenti sono pubblicati unitamente all'atto deliberativo di adozione all'Albo Pretorio ed entrano in vigore dalla data dell'esecutività.
3. I regolamenti del Comune adottati precedentemente al presente statuto restano in vigore se ed in quanto compatibili con lo stesso.

Articolo 66 (Modificazioni e abrogazione dello statuto)

1. Le modificazioni sospensive, aggiuntive e sostitutive l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del T.U.E.L. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di adozione di un nuovo statuto.

Articolo 67 (Entrata in vigore dello Statuto)

Il Presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale..